



COMUNE DI CASTEL SANT'ELIA
Provincia di Viterbo

ORDINANZA SINDACALE
COPIA

Numero 23 del 26-05-2026

OGGETTO: MISURE URGENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA RISORSA IDRICA E IL DIVIETO DI UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE PER SCOPI DIVERSI DA QUELLO IGIENICO-SANITARIO

IL SINDACO

Premesso che l'imminente stagione estiva sta facendo registrare un significativo calo della portata e della pressione dell'acquedotto comunale, situazione che può compromettere la regolare erogazione;

Considerato che tale criticità potrebbe causare gravi disagi alla popolazione in relazione all'approvvigionamento idrico per usi essenziali;

Ritenuto necessario garantire prioritariamente il puntuale servizio di erogazione dell'acqua potabile e per usi domestici a tutta la cittadinanza, preservando la risorsa idrica per le finalità igienico-sanitarie fondamentali;

Visto:

- - Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare l'articolo 50, comma 5, che attribuisce al Sindaco la competenza ad adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale;
- L'articolo 54 del medesimo D.Lgs. 267/2000, che disciplina i poteri del Sindaco quale Ufficiale di Governo in materia di sicurezza pubblica e incolumità pubblica;

ORDINA

Con decorrenza immediata e per l'intero periodo estivo, il **divieto assoluto di utilizzo dell'acqua proveniente dal pubblico acquedotto per scopi diversi da quelli igienico-sanitari e domestici.**

In particolare, è **vietato l'utilizzo** dell'acqua per:

- L'irrigazione di orti, giardini e campi;
- Il lavaggio di aree cortilizie, piazzali e veicoli, ad esclusione di quello strettamente necessario per motivi igienici o di sicurezza;
- Il riempimento di piscine private e di ogni altro sistema di raccolta non direttamente connesso all'approvvigionamento potabile.

AVVERTE

I contravventori alla presente ordinanza saranno sanzionati a norma dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00.

DISPONE INOLTRE

1. La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio comunale, sul sito internet istituzionale e sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Castel Sant'Elia, per la massima diffusione e conoscenza da parte della cittadinanza.
2. L'invio della presente ordinanza al Comando di Polizia Locale per i controlli e i provvedimenti di competenza e per conoscenza al Comando Stazione Carabinieri di Castel Sant'Elia.

AVVERTE

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza del medesimo, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. In alternativa, entro 120 (centoventi) giorni sempre dalla medesima data, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Castel Sant'Elia, 26-05-2026

IL SINDACO
F.to VINCENZO GIROLAMI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005